

PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

Il Presidente della Commissione, ai sensi dell'art. 15, comma 7, L. 113/2017, alla luce della dichiarata ineleggibilità degli Avv.ti Vincenzo Di Maggio, Paola Antonia Donvito, Rosario Orlando, Giuseppe Macrì, Adriano De Franco e Sebastiano Comegna, di cui al verbale che in uno al presente atto verrà notificato a tutti gli aventi diritto, applicato l'art. 16 della L. 113/2017,

DICHIARA ELETTI

1. Giovanni Cigliola
2. Fabrizio Todaro
3. Egidio Albanese
4. Francesco D'Errico
5. Raffaele Di Ponzio
6. Antonella Semeraro
7. Francesca Fischetti
8. Stefania Di Stefano
9. Carlo Raffo
10. Mirella Casiello
11. Emanuele Altamura
12. Gabriella Barcarol
13. Eleonora Coletta
14. Donato Antonio Muschio Schiavone
15. Vincenzo Monteforte
16. Silvia Conte
17. Giovanni Albano
18. Angelo Fanelli
19. Paola Perrone
20. Daniele Sacco
21. Luigia Brunetti

Taranto, 28 Gennaio 2023, ore 20:33

Il Presidente
Avv. Antoniovito Altamura

**VERBALE DI PROCLAMAZIONE COMMISSIONE ELETTORALE COA TARANTO 2023 -
2026**

L'anno 2023, giorno 28 gennaio, presso la sede del COA nel Tribunale di Taranto, sito in Via Marche, a seguito dell'invito formulato dal Presidente Antoniovito Altamura, si è riunita la Commissione Elettorale così come nominata dal Consiglio dell'Ordine in occasione della seduta del 20 gennaio 2023.

Sono presenti gli Avvocati:

- Avv. Antoniovito Altamura, Presidente
- Avv. Roberto Santarcangelo, segretario;
- Avv. Fabrizio Nastri,
- Avv. Alfonso Favatà;
- Avv. Marcello Moramarco,
- Avv. Carmela Liuzzi;
- Avv. Piero G. Relleva;
- Avv. Antonietta Sgobba (divenuta effettiva a seguito di impedimento dell'Avv. De Sario).
- Avv. Cosimo Romano (supplente)
- Avv. Anna Maria Franchini (supplente)

Esaurite le operazioni di scrutinio, la commissione discute circa la possibilità, per la stessa (Commissione), di pronunciarsi in merito all'ineleggibilità di alcuni candidati risultati eletti.

Prende la parola l'Avv. Santarcangelo il quale ritiene che la commissione, ad oggi ed in sede di proclamazione, non possa legittimamente pronunciarsi sulla eleggibilità dei soggetti eletti. E ciò, in ragione del fatto che tale valutazione avrebbe dovuto essere effettuata a monte, al momento della valutazione della candidabilità degli stessi. Tale interpretazione, del resto, è confermata dalle SS.UU. le quali, per mezzo della sentenza n. 8566/2021, hanno enunciato il principio di diritto secondo cui *"tradizionalmente si osserva che sia l'incandidabilità sia l'ineleggibilità incidono in senso preclusivo direttamente sulla posizione della candidatura, come peraltro confermato dalla stessa giurisprudenza costituzionale che, sia pure in relazione alle cariche locali, ha costantemente messo in rilievo, in riferimento ad entrambi gli istituti, gli effetti preclusivi sulla posizione della candidatura"*. Da ciò ne discende che la Commissione, essendosi già pronunciata in relazione alla candidabilità di tutti i candidati (ed avendogli consentito, di fatto, la candidatura), si sia implicitamente pronunciata anche sulla loro eleggibilità. E tanto, sia in relazione a quelli ritenuti candidabili che a quelli ritenuti incandidabili e riammessi (con provvedimento cautelare che ha ritenuto sussistente il *fumus* di fondatezza del ricorso) dal CNF. Peraltro, che la valutazione dell'ineleggibilità debba essere effettuata a monte, oltre ad essere stata affermata dalle Sezioni Unite, è coerente col dato letterale dell'art. 9, comma 5, L. n. 113/2017, secondo cui la Commissione elettorale procede: 1) alla verifica delle candidature nonché al rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 3 ed 8 della medesima Legge; 2) sovrintende a tutte le

operazioni elettorali, nonché alle ulteriori attività connesse sino alla proclamazione degli eletti.


Interviene l'Avv. Cosimo Romano (supplente) il quale si associa alle considerazioni espresse dall'Avv. Santarcangelo.

Interviene l'Avv. Rella, il quale ritiene che – superato il problema della incandidabilità atteso che i candidati dichiarati tali dalla commissione sono stati ammessi al voto dal CNF e sicché hanno partecipato ritualmente alle elezioni, taluni risultando eletti – la commissione deve comunque esaminare i casi di eventuale ineleggibilità di tutti i candidati, eletti o meno. Interviene l'Avv. Moramarco, il quale afferma che a mente dell'art. 15, commi 4, 5 e 7, L. n. 113/2017, i poteri della Commissione sono estremamente circoscritti e limitati alla predisposizione della graduatoria, alla dichiarazione del risultato, secondo la indicazione di coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. E' escluso, dunque, qualunque elemento discrezionale e/o valutativo anche a mente dell'art. 3, comma 3, che esclude la eleggibilità soltanto nei confronti di coloro che abbiano subito nel quinquennio precedente una sanzione disciplinare più grave dell'avvertimento, fermo restando, a mente dell'art. 4, l'esistenza dei due mandati esclude la candidabilità e, non già, la ineleggibilità.

Interviene l'Avv. Liuzzi, la quale, associandosi a quanto già verbalizzato dall'Avv. Moramarco in ordine all'impossibilità di esprimere qualsiasi valutazione ai sensi dell'art. 15, già richiamato, giacché il dettato letterale della norma non consente di avallare ulteriori poteri se non quello di proclamare coloro che abbiano riportato il maggior numero di voti nell'ordine, come emerso all'esito della votazione.

Interviene l'Avv. Nasti il quale ritiene, per un verso, che è proprio la previsione di cui all'art. 15 L. n. 113/2017 a consentire che la Commissione, terminate le operazioni di spoglio, proceda alla proclamazione, dopo aver disposto la graduatoria con l'indicazione degli eligendi votati, distinguendo i due momenti e, quindi, consentendo, fra l'indicazione dei voti ricevuti e la proclamazione degli eletti, una valutazione delle condizioni di eleggibilità. Oltretutto, nel sistema delle votazioni previste dalla Legge elettorale, solo per le votazioni del CNF è previsto che la indicazione dei risultati numerici dei voti spetti a organo diverso (la Commissione elettorale di nomina ministeriale) da quello preposto alla proclamazione degli eletti, che spetta al CNF uscente. Si aggiunga che la verifica della eleggibilità è, ovviamente, demandata ad un momento successivo alla elezione e può, conseguentemente, essere valutata solo dopo l'esito della elezione stessa e può, o meno, comprendere anche le cause di incandidabilità che, dopo le elezioni, divengono cause di ineleggibilità, come già deciso dalle SS.UU. nella sentenza 8566/21.

L'Avv. Favatà, associandosi alle argomentazioni dell'Avv. Nasti, si esprime in senso favorevole alla valutazione da parte di questa Commissione delle condizioni di eleggibilità dei candidati votati dal momento che le questioni connesse alla incandidabilità degli Avv. ti che hanno presentato la propria candidatura rappresenta la mera analisi di una sola delle cause di ineleggibilità. Tra l'altro, la vastità dei soggetti genericamente titolari dell'elettorato passivo, ove la delibazione della relativa eleggibilità fosse condizione necessariamente contestuale alla discussione sulla relativa candidabilità, ciò onererebbe la commissione di una espressione su problematiche meramente eventuali e potenzialmente ultime.



L'Avv. Sgobba si associa alle posizioni assunte dall'Avv. Relleva, Nastri e Favatà, tenuto conto anche di quanto disposto dall'art. 15 L. n. 113/2017, in correlazione, altresì, con quanto prescritto dal precedente art. 9, comma 5.

Il Presidente Altamura, ritenendo opportuno fare sintesi di quelle che sono posizioni assunte dai componenti della Commissione, ritiene che la stessa debba discutere sulla eleggibilità dei singoli candidati eletti.

A questo punto, i Commissari procedono alla votazione.

Si pronunciano in favore della possibilità, per la Commissione, di procedere alla valutazione dell'eleggibilità dei candidati eletti gli Avv.ti:

1. Fabrizio Nastri
2. Piero Relleva
3. Alfonso Favatà
4. Antonietta Sgobba
5. Antoniovito Altamura.

Si pronunciano in senso contrario gli Avvocati:

1. Roberto Santarcangelo
2. Carmela Liuzzi
3. Marcello Moramarco.

Il Presidente, poi, solleva la questione relativa alla valenza del voto dello stesso in caso di parità.

La Commissione, con il voto contrario degli Avv.ti Moramarco e Liuzzi, ritiene che il voto del Presidente, in caso di parità, debba avere prevalenza.

Il Presidente, a questo punto, solleva il problema dell'ineleggibilità del candidato attinto da una sentenza penale di condanna passata in giudicato.

La Commissione ritiene che la condanna penale non rientri tra i requisiti di eleggibilità, spettando all'Ordine le valutazioni di competenza e, non già, alla Commissione.

Il Presidente solleva la questione di ineleggibilità degli Avvocati:

Vincenzo Di Maggio

Sebastiano Comegna

Rosario Pompeo Orlando

Paola Antonia Donvito

in ragione delle stesse motivazioni poste a fondamento del (già espresso) giudizio di incandidabilità e, cioè, ai sensi dell'art. 3, comma 3, 3° periodo, L. n. 113/2017.

L'Avv. Moramarco, in aggiunta a quanto già motivato in merito alla candidabilità degli stessi, rileva che a mente del D.L. 135/2018, non si verte in ipotesi di nuovo mandato ma in ipotesi di stesso mandato che è scaduto 31.12.2018, con facoltà di votazione entro il 31.7.2019.

Quindi, tale norma ha consentito di votare entro questa data pur facendo mantenere la scadenza della consiliatura al 31.12.2018.



L'Avv. Liuzzi, in aggiunta a quanto precedentemente dedotto in relazione alla candidabilità dei predetti Avvocati, ritiene che siano eleggibili alla luce della Sentenza n. 173/2019 della Corte Costituzionale ed, inoltre, ritiene che tra i poteri della Commissione Elettorale non ci siano quelli connessi ad una declaratoria di decadenza, ai sensi dell'art. 16, che sarebbe la conseguenza di dichiarare ineleggibile uno o più dei colleghi risultati eletti.

L'Avv. Santarcangelo, nel riportarsi a quanto già dedotto a sostegno della candidabilità dei predetti Avvocati (nonché in relazione al potere, ormai esaurito, della Commissione di pronunciarsi sulla ineleggibilità dei candidati ritenuti candidabili), evidenzia come, ad oggi, la sussistenza dei requisiti di candidabilità ed eleggibilità dei predetti avvocati sia "coperta" dall'efficacia dei provvedimenti cautelari n. 15, 16, 17, 18/2023, per mezzo dei quali il CNF ha ritenuto sussistente il *fumus* di fondatezza dei ricorsi, con riferimento alla sussistenza, in capo agli Avvocati Donvito, Orlando, Di Maggio e Comegna, dei requisiti di candidabilità ed eleggibilità prescritti dagli artt. 3 ed 8 della L. n. 113/2017.

L'Avv. Rellava, evidenzia che la causa di incandidabilità, che oggi si trasformerebbe in causa di ineleggibilità, sia già stata vagliata negativamente dal CNF (il quale ha ritenuto insussistente la suddetta causa di incandidabilità). Pertanto, tale valutazione deve essere estesa anche alle cause di ineleggibilità.

L'Avv. Nastri ritiene che il principio di diritto espresso dalle SS.UU. con la Sentenza 8566/21 ha affermato che la previsione di ineleggibilità del terzo periodo del comma 3, art. 3, L. 113/2017 mira a rafforzare il divieto di eleggibilità, già previsto dal precedente periodo dello stesso comma, disponendo che il divieto di rielezione opera anche nel caso in cui, pur non essendovi stata una immediata ripresentazione, la successiva consiliatura abbia avuto una durata inferiore rispetto al termine legale e non sia ancora decorso un numero di anni uguale a quello del precedente mandato. Tale principio di diritto è stato successivamente ripreso dal CNF nella Sentenza n. 73/2021 che, richiamando le SS.UU. sopra indicate, ha confermato che il divieto di rielezione opera anche nel caso in cui, pur non essendovi stata una immediata ripresentazione, la successiva consiliatura abbia avuto una durata inferiore o una fine anticipata rispetto al termine legale e non sia ancora decorso un numero di anni uguale a quello del precedente mandato. L'Avv. Di Maggio è rimasto 3 anni e 9 mesi fuori dal Consiglio a fronte della durata del precedente mandato, pari a 4 anni e 3 mesi. Gli Avvocati Comegna, Orlando e Donvito sono rimasti fuori dal Consiglio per 3 anni e 7 mesi a fronte della durata dell'ultima consiliatura pari a 4 anni e 5 mesi. Anche qualora si volesse intendere la durata dell'ultimo mandato svolto in chiave oggettiva, e quindi pari a quattro anni, ugualmente il tempo di raffreddamento sarebbe inferiore alla durata dell'ultima consiliatura sopra indicata.

L'Avv. Favatà si associa alla posizione dell'Avv. Nastri.

L'Avv. Sgobba ritiene, in relazione alla ineleggibilità dei suddetti candidati, di associarsi alle conclusioni degli Avv. Nastri e Favatà anche in virtù del principio del fisiologico ricambio all'interno dell'organo consiliare volto ad impedire la cristallizzazione della rappresentanza statuito dalle SS.UU. con la sentenza n. 8566/2021, prendendo le mosse dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 173/2019 e corroborato dal CNF con la Sentenza n. 12/2022.

Il Presidente si riporta a quanto detto dall'Avv. Nastri e Sgobba.

Pertanto, votano per l'ineleggibilità gli Avvocati:

1. Sgobba
2. Nastri
3. Favatà
4. Altamura

Votano per la eleggibilità gli Avvocati:

1. Liuzzi
2. Moramarco
3. Santarcangelo
4. Relleva

Alla luce di tanto, essendo prevalente il voto del Presidente Altamura in caso di parità, la Commissione ritiene, con la maggioranza espressa, l'ineleggibilità degli Avv.ti Di Maggio, Donvito, Orlando e Comegna.

Si passa ad esaminare la eleggibilità degli Avv.ti Adriano De Franco, Giuseppe Macrì e Nestore Thiery.

L'Avv. Nastri ritiene che i sopra indicati colleghi siano ineleggibili ai sensi del secondo periodo del comma 3, art. 3, per aver, precedentemente a questo mandato, svolto due mandati consecutivi all'interno del Consiglio dell'Ordine ancorché parziali, secondo la indicazione delle SS.UU. n. 8566/2021, che ha affermato la necessità di considerare i mandati secondo la loro durata oggettiva, indipendente, cioè, dalle singole situazioni soggettive che hanno portato ad una durata inferiore a quella del mandato ed anche ai due anni che costituiscono l'eccezione prevista dal Comma 4. Occorre, cioè, far riferimento alla nozione di mandato in senso oggettivo, senza che possa aver rilievo la circostanza che il Consigliere già eletto per due mandati consecutivi abbia svolto il mandato per un periodo di tempo inferiore. Tale principio è stato ulteriormente confermato dalla Cassazione nella sentenza 39375/2021 che ha chiarito che i mandati consecutivi non sono frazionabili a seconda del tempo in cui il singolo consigliere svolge il suo mandato e del suo eventuale avvicendamento, dovendo essere riferito alla durata oggettiva della consiliatura. Tale ultima interpretazione della durata oggettiva e indipendente dalle vicende del singolo consigliere è stata, infine, pedissequamente applicata dal CNF nella Sentenza 12/2022 relativa all'Ordine di Bari.

Le uniche ipotesi in cui il mandato può essere considerato di durata inferiore al biennio, secondo il pronunciamento delle SS.UU. n. 8566/2021 al punto 4.9, sono quelle in cui eventi oggettivi previsti dalla Legge specificamente elencati dalle SS.UU., interrompono la durata della Consiliatura, facendola durare meno di due anni.

L'Avv. Favatà si associa a quanto riferito dall'Avv. Nastri.

L'Avv. Relleva ritiene che i colleghi in questione hanno svolto il primo dei due mandati subentrando a colleghi dimessi o cessati dalla carica e che, pertanto, questo periodo è stato inferiore a due anni. Ipotesi perfettamente coincidente con il punto 4.5 della Sentenza delle SS.UU. n. 8566/2021 che afferma che l'unica eccezione al divieto del triplo mandato è



l'ipotesi in cui uno dei precedenti mandati non abbia raggiunto la durata dei due anni. pertanto, ritiene i colleghi eleggibili.

L'Avv. Moramarco si associa alle conclusioni dell'Avv. Rella.

Anche l'Avv. Liuzzi si associa alle conclusioni dell'Avv. Rella in quanto l'interpretazione difforme provocherebbe lo stallo degli Enti in caso di subentri anche ad un anno dalla fine della Consiliatura, che non troverebbero la disponibilità di alcuno dei non eletti e andrebbe a snaturare la *ratio* del fisiologico ricambio che la norma intende favorire.

L'Avv. Santarcangelo ritiene che i suddetti avvocati siano manifestamente eleggibili avendo svolto, il penultimo mandato, per un periodo di tempo inferiore a due anni. Pertanto, in applicazione di quanto chiaramente stabilito dal comma 4, art. 3, L. n. 113/2017, "*dei mandati inferiori ai due anni non si tiene conto ai fini del divieto di cui al secondo periodo del comma 3*". L'Avv. Santarcangelo, inoltre, evidenzia come la Sentenza delle SS.UU. n. 8566/2021, non abbia espresso alcun principio in relazione alla deroga di cui al predetto Comma 4. Invero, la Sentenza in argomento ha affrontato la (ben diversa) fattispecie che ha visto coinvolto l'Avv. Moretti il quale ha svolto un mandato superiore a 2 anni.

Inoltre, l'Avv. Santarcangelo evidenzia che, aderire alla posizione dell'Avv. Nistri (e, cioè, che un mandato di qualche mese debba essere considerato di 4 anni, secondo una chiave oggettiva) renderebbe la disposizione di cui al comma 4 priva di senso. Inoltre, si evidenzia come la Sentenza in argomento, al punto 4.9, nell'elencare le cause di scioglimento anticipato della consiliatura, abbia inteso chiarire la *ratio* e la portata del terzo capoverso del comma 3, dell'art 3, L. n. 113/2017. Contrariamente a quanto affermato dai colleghi commissari, dunque, la Sentenza in argomento non ha indicato i casi tassativi in cui possa essere applicato il comma 4 (senza considerare, poi, come i casi tassativi di applicazione di una Legge non possano essere disposti da un Giudice). Infine, si evidenzia come il riferimento, effettuato dalle SS.UU., alla concezione oggettiva del mandato sia riferito a quei mandati (sempre superiori ai due anni) in cui il consigliere abbia posto in essere una condotta finalizzata ad eludere il divieto del terzo mandato (ad es. attraverso le dimissioni volontarie). Il concetto di mandato in senso oggettivo, invece, non è riferito a quelle ipotesi in cui il mandato abbia avuto una durata inferiore a due anni per fatti oggettivi, quali, come nel caso di specie, il subentro ad un altro consigliere.

Si evidenzia, infine, come anche la Sentenza del CNF n. 12/2022 relativa all'Ordine di Bari non si sia affatto pronunciata in relazione a fattispecie involgenti l'applicazione del comma 4. Anzi, la suddetta sentenza, a pagina 21, effettua la "*precisazione della non computabilità dei mandati di durata inferiore ai due anni (Cass. Sez. U. 19/12/2018 n. 32781, Cass. Sez. U. 26/03/2021, n. 8566*".

L'Avv. Sgobba rileva che, alla luce della Sentenza delle SS.UU. n. 8566/2021, sembrerebbe prevalere il principio della oggettività del mandato consecutivo, tenuto anche conto dei vari passaggi in cui tale pronuncia fa riferimento ad ipotesi di mandato anche "*non integrale*".

Il Presidente Altamura, nel riportarsi a quanto detto dai Commissari Sgobba e Nistri, ritiene prevalente la concezione oggettiva del mandato, quindi la non eleggibilità dei soggetti in discussione.



pertanto, votano per l'ineleggibilità gli Avvocati:

5. Sgobba
6. Nasti
7. Favatà
8. Altamura

votano per la eleggibilità gli Avvocati:

5. Liuzzi
6. Moramarco
7. Santarcangelo
8. Relleva

Alla luce di tanto, essendo prevalente il voto del Presidente Altamura in caso di parità, la Commissione ritiene, con la maggioranza espressa, l'ineleggibilità degli Avv.ti Macrì Giuseppe, De Franco Adriano e Thiery Nestore.

Il Presidente, infine, non può esimersi dall'evidenziare come nel corso delle operazioni elettorali sia stato raggiunto, più volte, da minacce di procedimenti penali e di procedimenti civili risarcitori. E ciò sia nei propri confronti che nei confronti dei propri familiari, tesi, inequivocabilmente a condizionare le scelte proprie e dei commissari.

La Commissione:

- Avv. Antoniovito Altamura, Presidente

- Avv. Roberto Santarcangelo, segretario;

- Avv. Fabrizio Nasti,

- Avv. Alfonso Favatà;

- Avv. Marcello Moramarco,

- Avv. Carmela Liuzzi;

- Avv. Piero G. Relleva;

- Avv. Cosimo Romano (supplente)

- Avv. Antonietta Sgobba;

- Avv. Anna Maria Franchini (supplente).